



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante "Modifiche al decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 recante Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci".

Rep. Atti n. *84/CSR del 5 maggio 2016*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 maggio 2016:


VISTO il regolamento UE n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione;

VISTO il decreto 8 giugno 2001 del Ministro della sanità sulla "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare";

VISTO il regolamento (UE) n. 609/2013 che ripropone ed aggiorna nel suo campo di applicazione le disposizioni specifiche adottate nel settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare sulle formule per lattanti destinate a sostituire il latte materno nei casi di impossibilità dell'allattamento al seno e sugli alimenti a fini medici speciali, tra cui ricadono gli alimenti destinati a persone affette da malattie metaboliche congenite o da fibrosi cistica;

RILEVATO altresì che gli alimenti senza glutine per persone affette da celiachia non ricadono nel campo di applicazione del regolamento citato, poiché l'indicazione "senza glutine" diviene informazione volontaria, che può essere fornita nell'etichettatura dei prodotti alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, per effetto del regolamento (UE) n. 1155/2013 ed alle condizioni definite dal regolamento (UE) n. 828/2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 828/2014, secondo quale con l'uso della dizione "specificamente formulato per persone intolleranti al glutine" o in alternativa della dizione "specificamente formulato per celiaci", gli alimenti "senza glutine" destinati alle persone affette da celiachia possono continuare ad essere distinti, tramite l'etichettatura, dagli alimenti di uso generale composti da





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ingredienti naturalmente privi della sostanza e, per i quali, l'indicazione "senza glutine" rappresenta una informazione accessoria;

CONSIDERATO che, alla luce dell'evoluzione normativa in corso, per mantenere l'attuale regime di assistenza sanitaria integrativa per i prodotti alimentari destinati alle persone affette da celiachia, alle persone affette da malattie metaboliche congenite o da fibrosi cistica ed ai nati da mamme HIV positive, per quanto concerne i sostituti del latte materno, occorre modificare il citato decreto ministeriale 8 giugno 2001;

VISTA la lettera in data 14 marzo 2016, con la quale il Ministero della salute ha inviato all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza lo schema di decreto in epigrafe;

VISTA la nota in data 21 marzo 2016, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano il citato schema di decreto con convocazione di una riunione tecnica, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero della salute hanno condiviso alcune osservazioni formulate dai rappresentanti regionali;


VISTA la nota in data 28 aprile 2016, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni ed alle Province autonome il testo definitivo dello schema di decreto, trasmesso dal Ministero della salute in pari data;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante "Modifiche al decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 recante Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci".

IL SEGRETARIO
Antonio Nacdeo



IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa